



Prot. n. 340/D/2024

Il Dirigente

Lette le istanze presentate e indirizzate anche al Dirigente, in “*opposizione*” alle specifiche statuizioni contenute in talune sentenze dei Giudici per la responsabilità civile, chiamati a giudicare in procedimenti civili, amministrativi e penali ai sensi dell’art. 1 della l. cost. n. 2/2020, con le quali è stato posto a carico della parte soccombente il compenso di € 1.178,00;

Rilevato innanzitutto che trattasi di impugnazioni *extra ordinem*, per ciò di per sé inammissibili;

Ritenuta peraltro la necessità di raccomandare criteri uniformi di applicazione della norma di cui all’art. 4, comma 3, l. n. 4/2004, modif. dall’art. 54 l. n. 207/2021, secondo la quale al Giudice per la responsabilità civile, effettivo o supplente, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 1 della l. cost. n. 2/2020 spetta un compenso mensile, dall’assegnazione del fascicolo e per tutta la durata del giudizio fino al deposito della sentenza o di altro provvedimento definitivo, pari al piede retributivo stabilito per i Giudici d’appello di cui all’Allegato 2b alla l. n. 149/2009 e ss.mm.;

Considerato che, nell’ultimo periodo del citato art. 4, comma 3, l. n. 4/2004, modif. dall’art. 54 l. n. 207/2021, si avverte che siffatto compenso non è cumulabile con quello fisso mensile di euro 500,00 previsto a favore del



Giudice per la responsabilità civile effettivo dal comma 1 della medesima disposizione;

Ritenuto (argomentandosi agevolmente *a contrario* dall'espresso divieto di cumulo di cui all'ultimo periodo del richiamato comma 3) che, viceversa, non risulta affatto precluso il cumulo del citato, speciale, compenso con lo specifico e ulteriore compenso di euro 1178,00, previsto dal comma 2 della medesima disposizione a favore del Giudice per la responsabilità civile, effettivo o supplente, per ciascun procedimento trattato e deciso in via definitiva: compenso che è depositato e anticipato dalla parte unitamente al ricorso e costituisce oggetto di regolamento delle spese nei giudizi civili e amministrativi;

Ritenuto, tuttavia, che l'attribuzione della competenza al Giudice per la responsabilità civile "in surroga", ai sensi dell'art. 1 della l. cost. n. 2/2020, costituisce un evento non prevedibile e perciò non ascrivibile a una scelta processuale, consapevole e volontaria, del ricorrente, sicché, in tal caso, non sembra equo farsi gravare sulla parte soccombente anche il costo del processo attinente allo specifico compenso di euro 1178,00;

Ritenuto, pertanto, che non sembra giustificata la statuizione giudiziale che pone a carico della medesima parte anche detto compenso, neppure anticipato né depositato dal ricorrente, mentre appare più corretta la soluzione applicativa che pone il relativo onere a carico dello Stato;

tanto premesso,



raccomanda

ai Giudici per la responsabilità civile, chiamati a giudicare in procedimenti civili, amministrativi e penali ai sensi dell'art. 1 della l. cost. n. 2/2020, di condividere e fare applicazione della soluzione interpretativa come sopra delineata nello statuire in ordine al compenso di euro 1.178,00 di cui al comma 2 dell'art. 4 l. n. 4/2004, modif. dall'art. 54 l. n. 207/2021;

manda

alla Direzione organizzativa di comunicare la presente circolare a tutti i Magistrati, ai Cancellieri e agli Attuari, nonché, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione contabile.

Milano – San Marino, 29 luglio 2024

Il Dirigente

Giovanni Canzio